

Rivista N°: 3/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 06/07/2016

AUTORE: Michela Manetti*

UNA STAGIONE DI FIORITURA DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO È ORMAI ALLE SPALLE**

Sommario: 1. I traguardi raggiunti.- 1.1. La difesa dello Stato e dell'ordine pubblico.- 1.2. La conservazione della morale sociale.- 1.3. L'uso dei mezzi.- 2. L'inversione di tendenza.- 3. L'esaltazione del terrorismo e il core political speech.- 4. I dubbi che attendono di essere sciolti.

1. I traguardi raggiunti

Per valutare la crisi che attualmente colpisce la libertà di espressione è indispensabile fare un passo indietro, considerando gli enormi progressi che essa ha segnato negli ultimi decenni. Nessuno dei vincoli o degli ostacoli cui la manifestazione del pensiero va soggetta negli ordinamenti costituzionali democratici è rimasto indenne da questa evoluzione, che poteva sino a poco tempo fa apparire inarrestabile e che si è rivelata invece effimera : una stagione di fioritura ormai conclusa.

In questo turno di tempo i diversi ordinamenti hanno progressivamente riorganizzato i limiti alla libertà di espressione, concentrandosi intorno a due beni fondamentali : da un lato, il ripudio dei messaggi di odio, visti come minacce alla incolumità delle persone ma anche alla saldezza della democrazia¹; dall'altro, la protezione dei minori, come limite insuperabile alla contestazione/eversione della morale della maggioranza.

Sintomatica di questa trasformazione è l'introduzione in Gran Bretagna del delitto di incitamento all'odio religioso, che il legislatore ha disposto, per così dire, in sostituzione del delitto di blasfemia, contestualmente abrogato : laddove l'indispensabile presidio dell'ordine

* Ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Siena.

** Versione rivista e aggiornata della Relazione al Seminario "Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza", Pisa 27 novembre 2015.

¹ Non è questa la sede per approfondire la controversa natura dei beni giuridici tutelati, nei diversi ordinamenti, con la incriminazione dei messaggi di odio.

nello Stato e nella società non è più visto nella intangibilità dei dogmi religiosi, ma nella tolleranza verso la manifestazione delle diverse religioni.

Anche gli Stati Uniti hanno mostrato sensibilità ai due beni in esame, per un verso imponendo alla Rete il divieto di *indecent speech* (poi fallito in virtù della nota sentenza *Reno v. ACLU*), dall'altro ammettendo per la prima volta che il *cross burning* caratteristico del Ku Klux Klan possa configurarsi come minaccia all'incolumità delle persone: significativamente, come già avvenuto in Europa², questa nuova lettura viene basata sull'esperienza maturata nel corso dell'intera storia nordamericana³.

Dalla sommaria analisi che ci si accinge a svolgere risulta insomma che, al volgere del secolo, le istanze di protezione dell'ordine democratico e della convivenza sociale si concentravano in due soli limiti di ordine pubblico ideale, depurati entrambi – nei limiti del possibile! – dall'autoritarismo e, rispettivamente, dal conformismo che caratterizzavano in precedenza i principi di conservazione dello Stato e della morale sociale. A questo risultato non era certo estranea la Rete, nata sul principio di assoluta libertà dei messaggi *online* e capace di alimentare proteste di massa dall'uno all'altro capo del mondo contro qualsiasi tentativo di censura.

1.1. La difesa dello Stato e dell'ordine pubblico

Allentatasi la morsa della guerra fredda, le democrazie occidentali hanno rinunciato a difendersi come un tempo dal pensiero sovversivo.

Segnatamente, in Germania, il *Bundesverfassungsgericht* è giunto nel 2009⁴ a razionalizzare l'unicità del trattamento riservato al pensiero nazista.

Nella sentenza avente ad oggetto il delitto di esaltazione del nazionalsocialismo, il Tribunale costituzionale afferma senza infingimenti che la previsione penale in esame non si configura come una "legge generale", secondo l'imperativo dettato dall'art. 5 del *Grundgesetz* per le limitazioni alla libertà di espressione – imperativo sostanzialmente analogo al divieto di discriminazioni *content-based* che si ritrova nella giurisprudenza costituzionale statunitense –.

Nel caso di specie si tratta infatti di una legge *ad hoc*, diretta appositamente a proscrivere un particolare contenuto dei messaggi, e che tuttavia appare costituzionalmente

² V. *infra*, 1.2.

³ Corte Suprema, *Alabama v. Black* (2003). La sentenza manda tuttavia indenne il ricorso alla simbologia del Klan quando esso non sia dettato dall'intento di minacciare, ma dalla volontà di manifestare l'identità e le convinzioni razziste. Alla cautela di questa pur innovativa giurisprudenza Jeremy WALDRON, *The Harm in Hate Speech*, Harvard University Press, 2012, ha opposto l'applicabilità ai messaggi razzisti del valore, di matrice europea, della dignità umana, sia pure in forma riveduta e corretta. Ad opinione dell'Autore, sarebbero da vietare i messaggi discriminatori di natura permanente (non dunque quelli orali) tali da creare un contesto nel quale gli appartenenti a minoranze svantaggiate avvertirebbero (non l'offesa alla propria identità, che negli USA è inconcepibile), ma la oggettiva menomazione del proprio status di cittadini. Una specie di ecologia urbana, che rigetta la degradazione estetica/morale dell'ambiente comune a tutti.

⁴ Sentenza del 4 novembre 2009, in *BVerfGE* 124, 300-347, resa a proposito di una riunione diretta a celebrare la memoria di Rudolf Hess.

giustificata “dalla storia del popolo tedesco e dalla necessità di conservarne l’identità”. Secondo il Tribunale costituzionale federale, tale legge sancisce invero “un’eccezione imminente” alla libertà di espressione protetta dalla Legge Fondamentale, perché quel tipo di messaggi non è comparabile con nessun altro.

Si noti che lo stesso ragionamento potrebbe pianamente ripetersi per il delitto di negazione dell’Olocausto, pure contemplato dall’ordinamento tedesco, e pure soggetto da tempo a dubbi di costituzionalità rispetto alla carenza del requisito della pericolosità. Sicché potrebbe dirsi che, in entrambe le fattispecie, il pericolo è senza dubbio presunto, ma lo è sulla base dell’esperienza storica che ha mostrato irrevocabilmente, una volta per tutte, la perniciosità del pensiero nazista e/o antisemita per la sorte non solo della Germania ma dell’umanità tutta.

L’eccezione così determinata fa risaltare tuttavia la normalità, o meglio il ritorno alla normalità. La democrazia tedesca non si difende più, genericamente, dal pensiero usato per combattere “i principi fondamentali dell’ordinamento liberal-democratico”, ma soltanto dai messaggi che mirano a resuscitare un passato giammai ripetibile.

Più in generale, si è verificata un’attenuazione del principio di autorità. Il vilipendio politico è diventato una fattispecie recessiva : la critica e la satira verso le istituzioni, come verso i simboli e le persone che le rappresentano, sono state ammesse con una certa larghezza. Nella stessa Germania, va ricordata la giurisprudenza costituzionale che non ha ritenuto penalmente rilevanti né lo slogan “i soldati sono assassini” né il collage fotografico nel quale la bandiera nazionale veniva insozzata ; in Italia, la sentenza della Cassazione che ha ritenuto non diffamatorio l’epiteto di “buffone” rivolto al Presidente del Consiglio. In tutti questi casi si tratta di pronunce condizionate al ricorrere di determinate circostanze scriminanti (l’ideologia pacifista, espressamente protetta dalla Legge fondamentale, nel primo ; la natura artistica dell’immagine, nel secondo ; l’espresso riferimento dell’offesa al comportamento effettivamente tenuto dal Presidente del Consiglio, nel terzo), ma che sarebbero state comunque inconcepibili in un passato non troppo lontano.

Può ascriversi al novero l’eliminazione della pena detentiva per il delitto di vilipendio verbale alla bandiera, introdotta dal nostro legislatore nel 2006; salvo osservare che l’attenuazione del principio di autorità si è estesa, nella legge in esame, a profili ben più ampi della semplice libertà di pensiero, tanto da depenalizzare comportamenti non aventi certo natura meramente espressiva o simbolica⁵.

⁶ La filosofia generale della legge n. 85 del 2006 è stata quella di minimizzare le minacce di natura secessionistica. Benché intitolata “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”, essa ha fatto sì che i delitti previsti dagli artt. 241 e 283 c.p. siano ora integrati soltanto da atti *violenti*, diretti ed *idonei*, rispettivamente, a menomare l’unità dello Stato o a mutare la Costituzione (la maggiore gravità di tali atti non ha peraltro impedito di diminuirne generosamente la pena). Su questa strada si è posta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 223 del 2009, dove ha in sostanza ritenuto applicabile la guarentigia dell’art. 68, comma 1, al parlamentare che presiede e organizza associazioni paramilitari : come se questa fosse appunto un’attività che si limita a manifestare un’opinione, e non un comportamento materiale, sia pure politicamente motivato.

1.2. La conservazione della morale sociale

Anche i vincoli del buon costume sono diventati meno stringenti, tanto con riguardo alla rappresentazione di comportamenti anomali rispetto ai tradizionali assetti famigliari (adulterio, incesto, coppie interrazziali, omosessualità), quanto rispetto all'oscenità in senso stretto.

Quest'ultima aveva già subito nel nostro ordinamento un'attenuazione nei confronti degli adulti che intendono fruire di messaggi erotici (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 368 del 1992, laddove precisava che il commercio di videocassette pornografiche non è punibile se fatto in modo da "prevenire ragionevolmente il pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale"⁶) : pur senza perdere il valore di limite generale, il divieto dell'osceno veniva a riferirsi così alla tutela di quelle che negli Stati Uniti vengono definite *captive audiences*, oltre che dei minori. Da ultimo poi il reato di pubblicazioni e rappresentazioni oscene è stato ridotto ad illecito amministrativo (ma anche qui la filosofia generale del provvedimento è altra : non la tutela della libertà di pensiero, bensì l'alleggerimento dei carichi giudiziari⁷).

Considerando infine l'ambito, che può considerarsi attiguo, della tutela dei sentimenti religiosi – almeno per quei Paesi che ne conservano il rilievo penale – se ne registra una crescente obsolescenza ; in Gran Bretagna (come appena ricordato) essa è stata sancita dalla espressa abolizione del delitto di *blasphemy*. Ovunque le religioni e le figure rappresentative delle Chiese sono divenute oggetto di rappresentazioni artistiche molto spinte, non necessariamente satiriche, come dimostrano il famoso crocifisso immerso nel bicchiere di urina e una non meno inquietante Addolorata che tiene in braccio un grande pesce morto, entrambe di Andres Serrano⁸.

1.3. L'uso dei mezzi.

La Rete ha promesso libertà di espressione a tutti, o potenzialmente a tutti, garantendo al contempo un'efficacia sconosciuta agli altri mezzi, con una platea di destinatari illimitata in ogni parte del globo. I messaggi che riescono a sfuggire alla censura degli Stati autoritari, come è avvenuto nelle "primavere arabe", e la rivelazione di notizie di interesse pubblico pur mantenute segrete nei Paesi democratici, hanno posto le premesse di un'informazione realmente pluralistica e di un'opinione pubblica mondiale.

Grazie a tutto ciò, la incombente questione sull'uso dei mezzi di manifestazione del pensiero in condizioni di eguaglianza ha potuto essere messa tra parentesi (o meglio si è concentrata sulla richiesta di accesso alla Rete per tutti).

⁶ V. F. RAMACCI, *Libertà "reale" e "svalutazione" del buon costume*, in *Giur. cost.* 1992, 3563 ss.

⁷ Cfr. l'art. 2 del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8.

⁸ V. la foto pubblicata sull'inserito settimanale del Corriere della Sera del 21 novembre 2015.

2. L'inversione di tendenza.

L'assetto or ora descritto è stato posto in discussione da tre diversi ma convergenti fenomeni : la rinascita della religiosità e (in determinati ambiti innegabilmente connessa alla prima) la rinascita di contestazioni radicali della democrazia occidentale, l'assoggettamento di Internet alla logica del mercato.

Quest'ultimo non era difficile da prevedere, considerando che la libertà della Rete si è fondata sin dal principio sull'esclusiva gestione dei privati, i quali non solo hanno favorito la diffusione dei messaggi più redditizi, ma sono diventati progressivamente affidatari di quelle forme di censura che i poteri pubblici non vogliono o non possono svolgere. Anche a prescindere da ciò, le forme di fruizione della Rete si sono mostrate spesso deludenti rispetto agli obiettivi della informazione e della partecipazione, come hanno notato criticamente sia Cass Sunstein, che sottolinea la chiusura e la radicalizzazione delle idee causata dall'uso della Rete⁹, sia Evgenj Morozov, che addita la sostituzione dell'impegno politico con la pigra adesione ad appelli online¹⁰. Senza contare che – fatta eccezione per singole iniziative quale Wikileaks - il *citizen journalism*, rivelatosi inevitabilmente parziale e povero, se non fraudolento, ha sottratto risorse alla carta stampata, determinando nel complesso un saldo negativo in termini di pluralismo informativo.

Più complesso è il discorso relativo alle istanze religiose. Nei paesi, come la Francia, dove la tutela dei sentimenti religiosi non è più contemplata da secoli, si è affermata la protezione dalla "diffamazione di gruppo" per motivi di religione, che non ne differisce affatto nella sostanza. Una volta sganciata dalla intenzione di eccitare all'odio, questa fattispecie penale è divenuta il cavallo di battaglia, tanto delle minoranze religiose quanto della maggioranza cattolica, contro il pensiero laico e secolare.

Alfiere di questo *trend* a livello europeo è stata la Corte E.D.U., che pur predicando la tolleranza verso tutti i messaggi, quand'anche irritanti o scioccanti (nel solco della giurisprudenza statunitense), pretende in pratica l'esatto contrario, ossia che siano i parlanti a preoccuparsi di non offendere i sentimenti e le convinzioni altrui, in particolare quelle religiose, e – sembrerebbe – tanto più se si tratta della religione maggioritaria¹¹.

Nonostante la declamata eguaglianza tra il pensiero laico o areligioso e quello religioso, quest'ultimo gode inoltre a Strasburgo di un trattamento preferenziale, risultando protetto quand'anche leda i sentimenti e le convinzioni altrui¹².

⁹ C. SUNSTEIN, *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?* trad. it. Bologna 2003.

¹⁰ E. MOROZOV, *The Net Delusion : How Not to Liberate the World*, London 2011.

¹¹ J.F. FLAUSS, *The European Court of Human Rights and the Freedom of Expression*, in *Indiana L.J.* (84) 2009, 838 ss.

¹² V. in particolare la sentenza del 4 dicembre 2003 sul caso *Günduz c. Turquie* (35071/97), dove si accoglie il ricorso per violazione della libertà di espressione sollevato da un cittadino turco ultra-religioso che aveva definito "bastardi" i figli nati da matrimonio civile. La I Sezione osserva al riguardo : « Certes, la Cour ne peut négliger le fait que la population turque, profondément attachée à un mode de vie séculier dont le mariage civil fait partie, peut légitimement se sentir attaquée de manière injustifiée et offensante. Elle souligne toutefois qu'il s'agissait de déclarations orales faites lors d'une émission télévisée en direct, ce qui a ôté la possibilité au requérant de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu'elles ne soient rendues publiques ». Inutile sottoli-

Il presupposto, non sempre trasparente, di questa giurisprudenza, è che la libertà di religione tutelata dalla Convenzione implichi necessariamente il diritto di non essere urtati nelle proprie convinzioni ; ciò che invece non vale per la libertà di coscienza, la quale implica la razionalità dell'agente e la sua capacità di confrontarsi con diverse visioni del mondo. E con ciò, si potrebbe dire, il libero arbitrio kantiano, sia pure condizionato al rispetto verso i propri simili, perde definitivamente la partita con la vocazione religiosa : per la Corte il primo ha un valore inferiore alla seconda.

Questo esito, a mio avviso, non ha tanta importanza di per sé – nessuna persona ragionevole può aspettarsi esiti coerenti da una giurisprudenza rapsodica e frammentaria come quella di Strasburgo – quanto perché impone o vuole imporre un preciso significato giuridico al cambiamento che tutti gli ordinamenti, in modo confuso, stanno attraversando a causa della rinascita del fenomeno religioso.

Per facilitare l'espansione di quest'ultimo può ben sembrare necessario che nello spazio pubblico i fedeli non solo si sentano liberi di esprimere le proprie convinzioni, ma le vedano circondate dal massimo rispetto, senza ombra di critica o di irrisione. Queste ultime sarebbero oggi un lusso superfluo al quale si può e si deve rinunciare in nome della coesione e della solidarietà che il sentimento religioso è capace di alimentare, ponendo almeno in parte rimedio al declino delle altre forme di appartenenza¹³.

Un discorso del genere ha trovato avallo innanzi tutto nel disinteresse verso la protezione della libertà di pensiero, data ormai per scontata. Così un giurista del calibro di Cass Sunstein ha potuto sostenere che, dopo le lotte per i diritti civili degli anni Sessanta, il *free speech* è stato invocato generalmente a sproposito : per difendere i mercanti di pornografia, i razzisti del Ku Klux Klan e i politicanti ansiosi di investire senza limiti nella propaganda elettorale. La giurisprudenza più recente della Corte Suprema sembra dargli ragione, là dove ha protetto con il I emendamento gli spacciatori di pedopornografia, quando i minori rappresentati sembrano tali, ma siano in realtà maggiorenni¹⁴, coloro che speculano sui bassi istinti di chi si eccita nel vedere piccoli animali schiacciati sotto il tacco da belle donne¹⁵, i venditori di giochi elettronici che invitano i minori a partecipare, come fossero innocue avventure, a storie di sopraffazione, di violenza, di stupro¹⁶.

neare che la trasmissione televisiva rappresenta invece una forma di diffusione particolarmente lesiva : le famiglie interessate non vi si sono potute sottrarre, eppure, in quanto laiche e ragionevoli, debbono tollerare l'offesa.

¹³ Così J. HABERMAS, *Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia*, trad. it. Roma-Bari 2015, 293 ss., 303 s.

¹⁴ V. la sentenza della Corte Suprema *Ashcroft v. Free Speech Coalition* (2002), con la quale gli Stati Uniti si sono discostati ancora una volta dall'orientamento dei Paesi europei, inteso a punire, secondo la Convenzione di Budapest sulla cyber-criminalità, anche la c.d. pedopornografia virtuale.

¹⁵ Si tratta degli *animal crush films* oggetto della sentenza della Corte Suprema *United States v. Stevens* (2010). Nello stesso anno è stata approvata una nuova legge che ne vieta il commercio interstatale.

¹⁶ Corte Suprema, *Brown v. Entertainment Merchants Association* (2011). In questa sentenza il giudice Scalia sostiene che il discorso violento non può considerarsi osceno, sottolineando come le favole dei fratelli Grimm non siano in fondo meno impressionanti dei moderni *video-game*.

Di qua dall'Atlantico gli ha fatto eco una polemica, tipicamente europea, sull'abuso della libertà di pensiero¹⁷. Philippe Portier, ad esempio, ha criticato gli eccessi toccati dalla satira anticlericale e antireligiosa, ritenendola un'anacronistica scimmiettatura di quella, ben altrimenti giustificata, che ha accompagnato agli inizi del secolo scorso la lotta condotta contro lo strapotere della Chiesa¹⁸.

La posizione di questo Autore, nella laica Francia, si compendia in un semplice appello alla moderazione. Ma l'*humus* nel quale l'appello ha messo radici è quello della diffidenza o condanna del discorso antireligioso o areligioso. Per questo motivo gli autori di Charlie Hebdo, pur andando assolti davanti ai tribunali, si sono ritrovati isolati : sia quando erano vivi, sia dopo essere stati uccisi, come testimoniano le innumerevoli prese di distanza che si sono rivolte contro la parola d'ordine *Je suis Charlie*.

3. L'esaltazione del terrorismo e il *core political speech*

Ciò che a molti non era chiaro allora, e che si è chiarito dopo le stragi di Parigi dello scorso gennaio, è il sostanziale fallimento della politica di *appeasement* condotta tramite l'eguale tutela delle fedi religiose, e persino (come è avvenuto specialmente in Gran Bretagna) tramite la delega di poteri statali ai giudici della *sharia*, in luogo di più costose politiche di integrazione economica e sociale.

La questione va ben oltre la tutela della libertà di pensiero : ma è interessante notare come sia stato facile, una volta tralasciata quest'ultima, rispolverare nel momento del pericolo i consueti strumenti di repressione del dissenso. Il principio di autorità si è riproposto con incredibile vigore : il pensiero sovversivo è stato ritematizzato come *extreme speech*¹⁹ ; il vilipendio alla bandiera e all'inno nazionale è stato introdotto in un Paese che non lo conosceva, come la Francia²⁰ ; tutti i Paesi europei hanno previsto uno specifico reato di opinione che colpisce l'apologia o l'esaltazione del terrorismo²¹, benché tutti già disponessero di fattispecie penali che incriminano in generale l'istigazione diretta o indiretta alla violenza e alla illegalità.

¹⁷ Mentre il pensiero anglosassone ha categorizzato *ante litteram* i tipi di messaggi vietati (in quanto sovversivi, blasfemi, diffamatori e così via), gli ordinamenti continentali hanno avuto più largo margine di azione, alla luce del generico "abuso" previsto dalla *Déclaration* del 1789 (e poi anche dallo Statuto albertino).

¹⁸ P. PORTIER, *La critique contemporaine du religieux. Essai d'interprétation*, in D. CORRIGNAN-CORSIN (a cura di), *La liberté de critique*, Paris 2007, 141 ss.

¹⁹ V. I. HARE, J. WEINSTEIN (eds.), *Extreme Speech and Democracy*, New York 2009, frutto di un convegno internazionale svoltosi a Cambridge nel 2006.

²⁰ Legge n. 239 del 2003. Una sentenza del *Conseil constitutionnel* adottata lo stesso anno ne ha ristretto l'efficacia, precisando che la legge si applica esclusivamente alle manifestazioni pubbliche di carattere sportivo, ricreativo o culturale, restandone indenni in ogni caso le opere d'arte e i messaggi diffusi in ambito privato.

²¹ Per l'Italia v. l'ultimo comma dell'art. 414 c.p., introdotto dalla legge n. 155 del 2005. Per la Francia v. la legge n. 1353 del 2014, in base alla quale è stato immediatamente perseguito (e poi condannato) l'autore del messaggio "Je suis Charlie Coulibaly".

È interessante ricordare al riguardo la mappatura che del problema dà Erich Barendt, uno studioso che conosce profondamente la cultura costituzionalistica tanto europea quanto statunitense²².

L'Autore afferma a chiare lettere che questi messaggi di esaltazione sono difficilmente distinguibili dal discorso politico puro (*core political speech*), che è protetto per definizione, sicché in contesti normali essi sono da ritenere leciti, in quanto ricadono in un auspicio di violenza del tutto astratto (com'è tipico ad esempio dei discorsi marxisti), e consentono in quanto tali di dare spazio al *counterspeech*, grazie al quale la democrazia è normalmente in grado di sconfiggere, nel tempo, i discorsi violenti.

In questo senso Barendt è favorevole a punire soltanto i messaggi che pongano un pericolo imminente di azione, come già nell'esempio fatto da John Stuart Mill, dell'*inflammatory speech* pronunciato davanti ad una folla eccitata.

Lo stesso Autore ammette tuttavia che in contesti emergenziali l'enormità del danno temuto possa giustificare il bando di determinati messaggi, per quanto improbabile possa sembrare la loro idoneità a provocare tale danno. E cioè che il pericolo possa essere presunto, ovvero intrinseco al contenuto del messaggio, a prescindere dall'intento soggettivo e dal contesto oggettivo nel quale esso è diffuso²³.

La storia dunque è destinata a ripetersi, come dimostra l'evoluzione in atto nel Paese che si considera la patria della libertà di pensiero. La repressione del mero dissenso ha ceduto, negli anni Venti del secolo scorso, alla dottrina del *clear and present danger*; alla "caccia alle streghe" è stata posta fine con la liberalissima sentenza *Brandenburg* del 1969; ma dopo l'11 settembre la semplice difesa o consulenza legale prestata a soggetti sospetti di terrorismo è stata incriminata, e la Corte suprema nella sentenza *Humanitarian Law Project* non si è opposta.

Barendt tuttavia si richiama a Mill anche per sostenere la non punibilità dell'istigazione al tirannicidio, sostenendo che dovrebbe essere perseguita l'istigazione al terrorismo se diretta contro le democrazie, ma non contro le dittature. Tale critica vale anche per l'Italia, che ha adottato l'art. 270-*sexies* c.p. (in esecuzione di una decisione quadro della Unione europea), secondo il quale sono – senza distinzione – considerate con finalità di terrorismo le condotte che "possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale".

²² E. BARENDT, *Incitement to, and Glorification of, Terrorism*, in I. HARE, J. WEINSTEIN, *Extreme Speech*, cit., 445 ss.

²³ L'Autore non condivide invece l'opinione dworkiniana, diffusa nella letteratura statunitense, secondo la quale bandire l'esaltazione del terrorismo impedirebbe ai cittadini di discutere se le leggi contro il terrorismo siano o meno condivisibili, delegittimando così la scelta del legislatore.

4. I dubbi che attendono di essere sciolti

In definitiva, di fronte ai cambiamenti subiti dall'assetto della libertà di espressione, le reazioni della dottrina appaiono per lo meno impotenti. La giustificazione tratta dall'emergenza sfuma, man mano che si stabilizzano e si approfondiscono le restrizioni di carattere tipicamente ideale : sicché appare impossibile continuare a giustificare come eccezioni quelli che in realtà sono tasselli di un nuovo ordine. D'altro canto, teorizzare questo nuovo ordine, a partire dalla messa in giuoco di valori permanenti, e specialmente della sicurezza e della dignità umana, appare compito non agevole, forse non casualmente rimasto sinora allo stato di abbozzo.